



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario (Relatore)
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Ponte di Legno (BS)

sui rendiconti degli esercizi finanziari 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e s.m.i.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali (di seguito anche "Tuel");

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha introdotto, tra l'altro, l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel);

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2022/INPR, n. 8/SEZAUT/2023/INPR e 7/SEZAUT/2024/INPR e n. 8/SEZAUT/2025/INPR recanti le linee guida per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (rendiconti della gestione 2021, 2022, 2023 e 2024) ed i relativi questionari;

ESAMINATI i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2024, redatti dall'Organo di revisione del Comune di Ponte di Legno (BS), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni sopra menzionate;

Vista la richiesta formulata dal Magistrato istruttore, con nota del 24 settembre 2025 prot. Cdc n. 0018994;

Vista la nota di riscontro del Comune di Ponte di Legno (BS) *sub* prot. Cdc n. 0019840 del 10 novembre 2025;

Visto il provvedimento del Presidente di Sezione con cui la questione è stata deferita nell'odierna camera di consiglio per adottare pronuncia *ex* art. 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005;

Udito il Relatore, Ref. Francesco Testi;

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nell'ambito dell'attività di controllo la Sezione ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Ponte di Legno (BS) – 1.733 abitanti al 31.12.2024 (dati Istat).

Il controllo ha riguardato i questionari relativi ai rendiconti degli esercizi dal 2021 al 2024, i dati presenti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nel sistema Con.Te.

È stata svolta un'istruttoria (cui l'Amministrazione comunale ha dato riscontro in data 10.11.2025) per acquisire informazioni e chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- i. Cassa vincolata;
- ii. Residui attivi e passivi;
- iii. Capacità di riscossione.

* * *

L'esame della documentazione ha evidenziato la situazione contabile e finanziaria del Comune come emerge dai dati seguenti:

Tabella 1 - Equilibrio di bilancio (€)

Equilibrio di bilancio	2021	2022	2023	2024
Risultato di competenza (W1)	766.458,90	1.517.403,21	479.952,97	1.109.039,84
Equilibrio di bilancio (W2)	464.683,33	1.400.403,21	125.959,97	995.734,99
Equilibrio complessivo (W3)	767.540,64	1.579.303,61	143.111,85	988.526,99

Fonte: Banca dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

Fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1, ovvero la differenza tra tutte le entrate e le spese di competenza) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui alla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, gli Enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2, ottenuto sottraendo a W1 le risorse con vincoli di destinazione e gli accantonamenti di bilancio), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. L'equilibrio complessivo (W3, ottenuto sommando a W2 le variazioni degli accantonamenti – in più o in meno – a vario titolo effettuati in sede di rendiconto) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio in relazione al risultato di amministrazione.

Il Comune, come si evince dal prospetto sopra riportato, ha documentato il conseguimento di un risultato di competenza negli esercizi dal 2021 al 2024 non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 della l. n. 145/2018

cit. e in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n. 3 del 14 febbraio 2019, nonché di un risultato positivo dell'equilibrio di bilancio.

Per quanto concerne il risultato di amministrazione, si riporta il prospetto per gli anni oggetto dell'analisi.

Tabella 2- Composizione del risultato di amministrazione (€)

	2021	2022	2023	2024
Risultato di amministrazione (A)	743.324,57	1.320.302,31	1.522.690,95	1.362.049,17
Parte accantonata (B)	333.539,15	130.638,75	102.836,87	223.349,72
di cui FCDE	301.099,13	114.988,75	91.732,87	205.037,72
Parte vincolata (C)	301.775,57	117.000,00	470.993,00	0,00
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile (E=A-B-C-D)	108.009,85	1.072.663,56	948.861,08	1.138.699,45

Fonte: Banca dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Si riassumono come segue le principali conclusioni circa i profili esaminati, riprendendone la numerazione come da elenco *supra*.

I) Cassa vincolata

L'esame contabile ha evidenziato l'assenza della cassa vincolata in tutti gli esercizi oggetto di analisi.

L'Ente, rispetto ai chiarimenti richiesti in istruttoria, ha dichiarato di non avere adottato il vincolo formale di cassa *"in quanto non ne ricorrono i presupposti"*, avendo *"programmato gli investimenti prioritariamente in funzione dei contributi statali e regionali che ordinariamente vengono erogati a rendicontazione pertanto si è trovato piuttosto nella condizione di dover utilizzare le risorse ordinarie per riuscire a pagare investimenti al fine della rendicontazione; non ha ricevuto alcun acconto sui fondi finanziati con risorse PNRR (ad oggi solo quelli legati all'informatizzazione); non ha in essere progetti finanziati sul PNC; non ha mai attivato anticipazione di tesoreria nell'ultimo quinquennio; i ristori emergenziali sono stati attribuiti a fronte di minori entrate certificate o maggiore spese già sostenute pertanto la cassa ha seguito tali flussi di conseguenza"*.

La Sezione prende atto del riscontro e invita l'Ente a proseguire nella corretta determinazione della relativa giacenza con riferimento alle risorse a specifica destinazione *ex art. 195 TUEL*, in ossequio sia al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, *sub Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011*, sia al dettato dell'art. 6, comma 6-*octies*, d.l. n. 60/2024.

II) Residui attivi e passivi

L'analisi istruttoria ha messo in rilievo un andamento crescente, nel periodo oggetto di esame, dei residui attivi e di quelli passivi.

Con riferimento ai **residui attivi**, l'importo al 31.12.2024 è pari a euro 37.651.458,75 e circa il 92% proviene da Titolo 4 (entrate in conto capitale).

Benché si tratti di un importo molto rilevante (motivo per cui è stato chiesto in istruttoria di riferire in merito alla composizione di tali residui), si dà atto della presenza al 31.12.2024 di un Fondo Pluriennale Vincolato - FPV per spese in conto capitale pari a euro 38.441.139,55. Ne consegue perciò un impatto neutrale sul risultato di amministrazione del medesimo esercizio finanziario.

In sede istruttoria è stato chiesto, in particolare, di chiarire se presenti residui attivi per contributi a rendicontazione e di riferire sulla corretta applicazione del principio contabile della competenza finanziaria e del punto 3.6, lett. c), All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

L'Amministrazione comunale, in risposta, ha allegato un prospetto riepilogativo dei contributi a rendicontazione e ha specificato che *“si tratta prevalentemente di trasferimenti erogati da Enti Amministrazioni che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato pertanto le relative entrate sono state accertate con imputazione agli esercizi in cui è stato deliberato il contributo da parte delle medesime amministrazioni (in attuazione al principio contabile di cui al punto 3.6 dell'allegato 4/2).*

Poiché l'attuazione delle spese ha subito, per oggettivi motivi tecnico/esecutivi, un andamento differente a quello previsto sono stati aggiornati i cronoprogrammi e reimputati gli impegni sull'esercizio 2025, in cui si presume che le stesse diventino esigibili”.

All'esito dell'analisi del prospetto, la Sezione ravvisa la presenza di residui attivi conservati al 31.12.2024 inerenti a interventi il cui completamento, e relativo impegno di spesa, sono stati posticipati nell'esercizio 2025 (si veda in tal senso, ad es., *“Convenzione con Regione Progetto Ampliamento Demanio Sciabile Cima Sorti”*, *“Contributo odi comuni di confine per realizzazione centro benessere Piazzale Europa”*).

Alla luce del quadro sopra delineato, il Collegio rammenta che, qualora *in parte* quai vengano in rilievo dei contributi a rendicontazione (ai sensi punto 3.6, lett. “c” del

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *sub* All. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), nella relativa contabilizzazione occorre garantire l'esatta corrispondenza dell'imputazione nei bilanci dell'amministrazione erogante e di quella beneficiaria.

Come ha ammonito la giurisprudenza contabile in materia, il soggetto erogante *"deve impegnare l'intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo, con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda"*, mentre l'Ente beneficiario ha *"titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni. Essenziale allo scopo si rivela ancora una volta il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l'armonizzazione dei bilanci dell'uno e dell'altro, nel caso si realizzino – come è probabile che accada – scostamenti dell'andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all'ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. Entrambi gli enti dovrebbero così provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla re-imputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili"* (in termini C. conti, Sez. controllo Emilia-Romagna, del. n. 110/2023/PRSE).

È stato, infatti, rilevato da altra giurisprudenza che, laddove si iscrivessero *"in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante"*, *"l'Ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all'esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio attraverso una dilatazione della capacità di spesa"* (così C. conti, Sez. controllo Emilia-Romagna, del. n. 144/2022/PRSE).

Pertanto, nel caso di contabilizzazione dei contributi a rendicontazione la Sezione invita l'Ente a conformarsi ai principi sopra richiamati di cui al punto 3.6. dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (cfr. in tal senso Sez. controllo Emilia-Romagna, del. n. 110/2023/PRSE cit.), procedendo alla re-imputazione agli esercizi successivi, in luogo della conservazione degli accertamenti.

Anche in relazione ai **residui passivi**, che al 31.12.2024 ammontano a euro 7.355.605,19, l'esame contabile ha evidenziato un andamento crescente in tutto il periodo di analisi.

Pertanto, in sede istruttoria, è stato chiesto all'Ente: i.) di riferire in merito, specificando se esistono i presupposti per la conservazione di tali residui passivi, stante l'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata; ii.) di rappresentare i provvedimenti adottati per migliorare lo smaltimento degli stessi e i risultati ottenuti finora.

L'Ente, in risposta, dichiara che i residui del Titolo 1 (spese correnti), pari a euro 1.485.468,96 al 31.12.2024, *"erano dovuti principalmente agli impegni a favore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica di cui l'Ente fa parte che sono stati rendicontati solo l'anno successivo e pagati nel corso del corrente esercizio (pagati 65,48%)"*.

Per quanto attiene ai residui del Titolo 2 (spese in conto capitale), pari a euro 5.693.401,70 al 31.12.2024, *"sono stati pagati ad oggi nella misura dell'36,97% in quanto riguardavano lavori terminati, certificato fine lavori entro la data di approvazione del riaccertamento ordinario"*.

L'Ente soggiunge inoltre che *"alla data odierna i residui sono già inferiori a quelli al 31/12/2022 e che entro il termine dell'esercizio anche a seguito del riaccertamento saranno in linea con la media storica"*.

La Sezione, nel prendere atto del riscontro, invita l'Ente e l'Organo di Revisione a riesaminare con attenzione ed eventualmente re-imputare, nel pieno rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata e del criterio dell'esigibilità, i residui passivi del Titolo 2 (77% del totale) in base alla natura dei contributi ricevuti. Sul punto si rammenta che – come affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. del. Sez. controllo Lombardia n. 65/2024/PRSE) – laddove venga in rilievo la costituzione del FPV per le spese d'investimento, occorre richiamare *"la stretta osservanza delle regole poste al par. 5 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, parimenti incentrate sul principio della competenza finanziaria potenziata: "5.3.1. Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione*

dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa". Si evidenzia che i paragrafi 5.4.8 e seguenti individuano le condizioni di corretta conservazione delle risorse nel FPV determinato in sede di rendiconto".

III) Capacità di riscossione

L'esame contabile ha evidenziato la presenza negli esercizi finanziari 2021, 2023 e 2024 dell'indicatore di deficitarietà "concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%".

Pertanto, in sede istruttoria, è stato chiesto all'Ente di riferire in merito alla capacità di riscossione e all'andamento della stessa nell'intero periodo di analisi e di rappresentare le misure intraprese per rientrare nei limiti previsti dal parametro deficitario.

L'Amministrazione comunale replica asserendo che *"l'indicatore sulla capacità di riscossione risulta inferiore al 47% a causa delle riscossioni del Titolo 4 relative a contributi in conto investimenti che vengono riscossi a rendiconto della spesa sostenuta.*

Si rileva infatti che per quanto riguarda i primi tre titoli dell'entrata l'Ente nel 2024 ha riscosso l'85,71% dell'accertato nel 2023 il 75,27% nel 2022 l'85,15% e nel 2021 il 79,06%".

La Sezione rileva, tuttavia, una bassa capacità di incasso in conto residui con particolare riferimento alle entrate da Titolo 3 (di natura extratributaria): la percentuale media di riscossione di tali entrate, nel periodo di analisi, è pari al 20%.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio raccomanda all'Ente di intraprendere ogni opportuna azione al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate (soprattutto con riferimento a quelle derivanti da Titolo 3) e a conformarsi ai principi contabili inerenti alla contabilizzazione dei contributi a rendicontazione (già illustrati *sub § II*).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Ponte di Legno sui rendiconti relativi agli ee. ff. 2021, 2022, 2023 e 2024

ACCERTA

nei confronti dell'Ente:

- l'assenza della cassa vincolata in tutti gli esercizi oggetto di analisi;
- l'andamento crescente, nel periodo in esame, dei residui attivi e passivi;
- l'errata contabilizzazione di parte dei residui attivi provenienti da contributi a rendicontazione;
- la presenza, negli ee. ff. 2021, 2023 e 2024, dell'indicatore di deficitarietà "concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%";
- una bassa capacità di incasso in conto residui con particolare riferimento alle entrate da Titolo 3 (di natura extratributaria) nel periodo in esame.

INVITA

per il futuro l'Ente a:

- a procedere nella corretta determinazione della relativa giacenza con riferimento alle risorse a specifica destinazione *ex art. 195 TUEL*, in ossequio sia al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, *sub* Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, sia al dettato dell'art. 6, comma 6-*octies*, d.l. n. 60/2024;
- conformarsi ai principi di cui al punto 3.6. dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 procedendo, in caso di contributi a rendicontazione e laddove ne ricorrano le condizioni, alla re-imputazione dei residui attivi agli esercizi successivi, in luogo della conservazione degli accertamenti;
- riesaminare ed eventualmente re-imputare, nel pieno rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata e del criterio dell'esigibilità, i residui passivi del Titolo II in base alla natura dei corrispondenti contributi ricevuti;

- porre in essere ogni opportuna azione al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate;

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, affinché ne informi l'Assemblea, e all'Organo di revisione, attraverso il sistema Con.Te;

- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione (sezione "Amministrazione trasparente") ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026.

il Relatore
(Francesco Testi)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
30 gennaio 2026

Il funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)